

COMUNE DI SARMATO

PROVINCIA DI PIACENZA

Codice Ente 33042

ORIGINALE

DELIBERAZIONE N. 7

in data: **23.03.2015**

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL

CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO:

TASI - TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI - CONFERMA ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'ANNO 2015.

L'anno **duemilaquindici** il giorno **ventitre** del mese di **marzo** alle ore **21.00** nella sala delle adunanze consiliari, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano:

1 – TANZI ANNA	P		8 – MASERATI MATTEO	P	
2 – VASANTI ALESSANDRO	P		9 – RIVA GIUSEPPE	A	
3 – BUZZI MILENA	P		10 – ROMANINI MATTEO	P	
4 – SASSO PIERO	P		11 – MORI GIOVANNI	P	
5 – MARCHESI CANZIO	P				
6 – MARAZZI ANGELA	P				
7 – BRAGA DANIELA	A				

Totale presenti **9**

Totale assenti **2**

Assiste il Segretario Comunale Sig. **CASSI DR.SSA LAURA** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. **SASSO PIERO** assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

N. 7 in data 23.03.2015

TASI - TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI - CONFERMA ALIQUOTE E
DETRAZIONI PER L'ANNO 2015.

Il Sindaco illustra la proposta di deliberazione come segue:

“Anche per questa delibera inizio evidenziando che sia l'aliquota che le detrazioni sono uguali a quelle applicate nel 2014.

Anche in questo caso perciò se un cittadino non ha variato la sua situazione patrimoniale (relativa alla abitazione principale) può copiare l'F24 dell'anno precedente senza recarsi al CAAF o dal Commercialista, e perciò senza spendere soldi (bel vantaggio!!).

Riassumo gli elementi più rilevanti dell'imposta:

1. Il tributo è pagato per coprire le spese relative ai servizi indivisibili come l'illuminazione pubblica, la manutenzione delle strade, il verde, ecc.. La delibera riporta quelle che possono essere le spese da coprirsi con la TASI a Sarmato.
2. Il tributo è dovuto da chiunque possieda una unità immobiliare adibita a prima casa (cioè quella in cui è residente) o altre unità immobiliari.
3. La base imponibile è quella dell'IMU.
4. L'aliquota è il 2 per mille.
5. Sono confermate le detrazioni di imposta dell'anno precedente che sono le seguenti:
 - a) come per l'IMU detrazione di € 50 per figli o genitori disabili che risiedono con comodato gratuito nella seconda casa (disabilità 100% certificata)
 - b) detrazione di € 50 per nucleo familiare (proprietario dell'abitazione principale) con la presenza di almeno un figlio di età inferiore ai 26 anni
 - c) detrazione di € 50 per anziani proprietari di abitazione principale con residenza in istituti di ricovero. (L'abitazione principale NON deve essere affittata)

I Sindacati dei Pensionati hanno richiesto nell'ultimo incontro avvenuto in questo mese di stabilire degli scaglioni della detrazione relativa alla presenza dei figli.

Cioè:

una cifra per un figlio (es. 25 euro)

una cifra più alta per due figli (es. 50 euro)

una cifra ancora maggiore per tre figli (es. 85%)

In quella sede ho detto che l'ipotesi era condivisibile.

Bilancio Previsione 2015

Famiglie residenti a Sarmato – 1.226

Componenti	Famiglie	70% proprietà	%	Modifica detrazione	Nuova spesa
1 figlio	315	220	59	SI	SI
2 figli	173	121	32	NO	NO
3 figli	36	25	7	SI	SI
4 figli	10	7	2	SI	SI
5 figli e oltre	1	---	---	SI	SI
Totale	535	373	100	---	---
nessun figlio	691	---	---	---	---
TOTALE	1.226	---	---	---	---

COMUNE DI SARMATO



Ho analizzato poi il numero delle famiglie suddivise in base al numero dei figli. Come si evidenzia nella slide, le famiglie con figli sono in totale 535, poiché in Italia il 70% delle famiglie ha la proprietà della propria abitazione si può sostenere che a Sarmato siano 373 le famiglie con figli e con proprietà della propria abitazione. Quelle con un solo figlio sono 220 pari al 59% del totale; quelle con due figli sono 121 pari al 32%; quelli con più figli sono 32 pari al 9%.

Modificando le aliquote, 252 famiglie dovrebbero recarsi ai CAAF o dai Commercialisti. Successivamente ho parlato con diverse famiglie del paese che hanno uno o più figli, e mi hanno confermato, tutte, la preferenza a che la detrazione rimanga fissa come nel passato perché la modifica comporterebbe un costo (quello dei CAAF e dei Commercialisti) che vanificherebbe il vantaggio e in più ci sarebbe il fastidio di recarsi presso i loro uffici.

A seguito di quanto analizzato e verificato non si intende modificare la detrazione anche in considerazione del fatto che nel 2016 dovrebbe essere sostituita la TASI (e anche le altre imposte) con l'introduzione della locale TAX.

In conclusione si deve dire che se l'unità immobiliare è occupata da persona diversa dal proprietario, l'imposta è suddivisa tra i due nel seguente modo:

30% a carico dell'occupante
70% a carico del titolare".

Il Consigliere Romanini Matteo sostiene che la metodologia di applicazione dell'imposta deve essere migliorata. Non commenta il sondaggio, ma apprezza la valutazione del costo dei CAAF per modificare l'F24.

Replica il Sindaco il quale ha già detto che quanto è stato esperito NON è un sondaggio demoscopico ma che dà il sentore di cosa voglia il paese.

Il Consigliere Mori Giovanni considera che sarebbe necessario fare una mappa delle povertà, che nei tempi è cambiata per una migliore applicazione del tributo.

Il Sindaco prende atto che la mappa delle povertà è veramente cambiata, in quanto non più legata solo ai concetti di famiglie e figli ma di lavoro che c'è o che manca.

A questo punto, nessun altro intervenendo,

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATA la propria delibera di Consiglio Comunale n. 40 del 27.08.2014 all'oggetto: "TASI -Tributo per i servizi indivisibili. Approvazione delle relative aliquote per l'anno 2014. Modifica aliquote e introduzione ulteriori detrazioni";

RITENTO di dover mantenere le stesse aliquote e detrazioni previste per l'anno precedente;

RICHIAMATA la Legge n. 190/2014 (Legge di stabilità 2015);

PREMESSO che l'art. 1 della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 stabilisce quanto segue:

- comma 639, viene istituita, a decorrere dal 1° gennaio 2014 l'imposta unica comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), del tributo per i servizi indivisibili (TASI) e della tassa sui rifiuti (TARI);
- comma 669, come modificato dall'art. 2 comma 1 lettera f) del D.L. n. 16 del 6 marzo 2014. Il presupposto impositivo della Tasi è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli;
- comma 671. La Tasi è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al comma 669;
- comma 675. La base imponibile è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria (Imu) di cui all'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22.12.2011 n. 214;
- comma 676. L'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il Comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento;
- comma 677. Il Comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille;
- comma 678. Per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'articolo 13, comma 8, del D.L. 6.12.2011, n. 201, convertito con modificazioni, dalla Legge 22.12.2011, n. 214 e successive modificazioni, l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite di cui al comma 676;
- comma 681. Nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di

un'autonoma obbligazione tributaria. L'occupante versa la Tasi nella misura stabilita dal Comune nel regolamento, compresa fra il 10 e il 30 per cento dell'ammontare complessivo della Tasi;

- □ comma 682. Con regolamento da adottarsi ai sensi dell'art. 52 del D.lgs. n. 446 del 1997 il Consiglio Comunale determina la disciplina della TASI, concernente tra l'altro l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta;
- □ comma 683. Il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le aliquote TASI, in conformità con i servizi indivisibili ed i relativi costi, prevedendo anche la possibilità di differenziarle in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili;

VISTO il Decreto Legge n. 16 del 6 marzo 2014 art. 1 comma a), con il quale si aggiunge al comma 677 citato, il seguente periodo: «Per lo stesso anno 2014, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili anche tenuto conto di quanto previsto dall'art. 13 del citato D.L. n. 201/2011.»

VISTO il comma 679 della Legge n. 190/2014 (Legge di stabilità 2015) con cui si conferma il livello massimo di imposizione per l'anno 2015 e i superamenti dei limiti (art. 1 comma 677 Legge 147/2013);

VISTI:

1) l'art. 52, comma 1, del D.Lgs. n. 446 del 15/12/1997, il quale stabilisce che i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

2) l'art. 27, comma 8, della Legge n. 448/2001, secondo il quale il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

3) l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, il quale prevede che, anche se le deliberazioni delle tariffe e delle aliquote relative ai tributi locali siano approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine fissato da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

4) l'art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000 che attribuisce all'organo consiliare dell'Ente la competenza in materia di istituzione e ordinamento dei tributi;

5) l'art. 13, comma 15 del D.L. n. 201/2011, secondo il quale le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, nonché i regolamenti della Tasi, acquistano efficacia a decorrere dalla

data di pubblicazione nel sito informatico del Ministero dell'Economia e delle Finanze entro il termine di cui all'art. 52, comma 2, del D.Lgs. n. 446/97;

6) VISTO il decreto del Ministero dell'Interno del 30.12.2014 con cui si differisce al 31 marzo 2015 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione degli Enti locali per l'anno 2015

7) la Legge n. 212/2000 ("Statuto dei diritti del contribuente") e le successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA deliberazione relativa alla definizione delle aliquote IMU 2015, approvate dal Consiglio Comunale con separato atto;

RITENUTO di poter confermare tutte le tipologie di detrazioni dell'anno precedente ed in particolare di fare degli esempi riferiti al nucleo familiare sulla detrazione di 50,00 per ogni NUCLEO FAMILIARE (proprietario dell'abitazione principale) con la presenza di almeno 1 figlio di età inferiore ai 26 anni convivente e residente nell'abitazione principale:

esempio 1 : nucleo familiare composto da padre, madre e 3 figli, uno di 6 anni, uno di 20 anni e uno di 30 anni: diritto a 50,00 euro di detrazione;

esempio 2: nucleo familiare composto da padre, madre e 1 figlio di 27 anno: NON diritto a detrazioni;

esempio 3: nucleo familiare composto da un solo genitore e 2 figli, uno di 5 anni e uno 25 anni: diritto a 50,00 euro di detrazione

VISTO l'elenco dei servizi indivisibili, completo dell'indicazione dei relativi costi sulla base delle risultanze del Conto Consuntivo relativo all'anno 2013 e della previsione anno 2015:

tipologia di servizi	consuntivo 2013	previsione 2015	
ANAGRAFE	87.799,65	88.900,00	funzione 1 servizio 07
polizia locale	94.316,96	87.250,00	funzione 3 servizio 01
cultura e beni culturali	non considerato	26.765,00	funzione 5 servizio 01 e 02
settore sportivo	non considerato	15.200,00	funzione 6 servizio 02
servizi turistici	non considerato	13.850,00	funzione 7 servizio 01 e 02
viabilità e trasporti e servizi connessi	129.908,64	76.510,00	funzione 8 servizio 01
ILLUMINAZIONE PUBBLICA	106.000,00	105.500,00	funzione 8 servizio 02
trasporti pubblici	0,00	18.000,00	funzione 8 servizio 03
protezione civile	6.499,99	5.200,00	funzione 9 servizio 03
VERDE PUBBLICO	22.109,00	39.588,00	funzione 9 servizio 06
servizi cimiteriali	13.355,81	14.227,00	funzione 10 servizio 5
totale servizi indivisibili	459.990,05	490.990,00	

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 30 del 28.06.2014 all'oggetto: "Approvazione regolamento per la disciplina dell'imposta unica comunale (IUC) composta da IMU - TARI -TASI";

CONSIDERATO CHE:

- dal 1° gennaio 2014 l'IMU non si applica alle abitazioni principali e alle pertinenze della stessa, alle unità immobiliari ad esse equiparate con legge e regolamento (ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9), ai fabbricati rurali strumentali ed agli immobili merce delle imprese costruttrici;
- la Tasi ha, come finalità, quella di far partecipare non solo i possessori o altri soggetti titolari del diritto reale sull'immobile, ma anche gli occupanti al pagamento dei servizi indivisibili del Comune in una misura compresa tra il 10 ed il 30 per cento;

RITENUTO opportuno stabilire che, nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, l'occupante versi la Tasi nella misura del 30% dell'imposta complessivamente dovuta; la restante parte del 70 % è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare;

VISTO l'allegato parere favorevole reso dal Revisore del Conto;

VISTO il parere tecnico ex art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, allegato alla presente;

ESPERITA votazione palese con il seguente esito:

Presenti n. 9, Astenuti n. 0, Votanti n. 9, Voti favorevoli n. 7, Voti contrari n. 2 (Consiglieri Romanini Matteo e Mori Giovanni)

D E L I B E R A

- di confermare, per l'anno 2015, l'aliquota unica del 2,00 x 1000 per l'abitazione principale, le pertinenze e tutte le altre tipologie di fabbricati, aree scoperte, aree edificabili soggette all'applicazione della componente TASI;
- **DI CONFERMARE LE SEGUENTI DETRAZIONI:**
 - detrazione di 50,00 € per i figli o genitori disabili che risiedono con comodato gratuito nella seconda casa. La disabilità deve essere certificata al 100% dall'apposita commissione INVCIV ai sensi delle normative Legge n. 18/1980 e Legge n- 508/1988;
 - detrazione di 50,00 per ogni NUCLEO FAMILIARE (proprietario dell'abitazione principale) con la presenza di almeno 1 figlio di età inferiore ai 26 anni convivente e residente nell'abitazione principale (vedi esempi in premessa).
 - di introdurre la detrazione di 50,00 all'abitazione principale posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili che devono obbligatoriamente avere la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l'abitazione non risulti locata. Per avere diritto alla detrazione il contribuente dovrà presentare, entro la data di scadenza della seconda rata dell'imposta annuale, una copia del certificato di residenza presso la struttura di ricovero.
- di dare atto che viene rispettato il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2014, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2015, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille.
- di stabilire che nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare, l'occupante versa la TASI nella misura del 30 per cento dell'ammontare complessivo

della TASI, calcolato applicando le aliquote determinate con il presente atto, e la restante parte del 70% è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare;

- di dare atto che non vengono prese in considerazione le assimilazioni all'abitazione principale che pertanto pagano per l'intero;
- di individuare i seguenti servizi indivisibili, con relativi costi, alla cui copertura la TASI è diretta:
 - servizi generali, prestazioni, attività, opere la cui utilità ricade omogeneamente su tutta la collettività del comune;
 - servizi dei quali ne beneficia l'intera collettività, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore beneficio tra un cittadino ed un altro e per i quali non è pertanto possibile effettuare una suddivisione in base all'effettiva percentuale di utilizzo individuale;
 - servizi a tutti i cittadini, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore beneficio tra un cittadino ed un altro, non ricompresi pertanto nei servizi a domanda individuale

tipologia di servizi	consuntivo 2013	previsione 2015	
ANAGRAFE	87.799,65	88.900,00	funzione 1 servizio 07
polizia locale	94.316,96	87.250,00	funzione 3 servizio 01
cultura e beni culturali	non considerato	26.765,00	funzione 5 servizio 01 e 02
settore sportivo	non considerato	15.200,00	funzione 6 servizio 02
servizi turistici	non considerato	13.850,00	funzione 7 servizio 01 e 02
viabilità e trasporti e servizi connessi	129.908,64	76.510,00	funzione 8 servizio 01
ILLUMINAZIONE PUBBLICA	106.000,00	105.500,00	funzione 8 servizio 02
trasporti pubblici	0,00	18.000,00	funzione 8 servizio 03
protezione civile	6.499,99	5.200,00	funzione 9 servizio 03
VERDE PUBBLICO	22.109,00	39.588,00	funzione 9 servizio 06
servizi cimiteriali	13.355,81	14.227,00	funzione 10 servizio 5
totale servizi indivisibili	459.990,05	490.990,00	

- di dare atto che tali aliquote decorrono dal 1 gennaio 2015;
- di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo TASI si rimanda al Regolamento approvato con deliberazione Consiliare n. 30 del 28.06.2014;
- di dare atto che nel Bilancio di previsione sarà inserita la cifra presunta di € 482.000 al netto delle detrazioni previste, considerando l'incasso a pre-consuntivo dell'anno 2014;
- di inviare la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione.

Successivamente, con voti sette favorevoli e due contrari (Consiglieri Romanini Matteo e Mori Giovanni), resi in forma palese dai nove Consiglieri presenti e votanti, il Consiglio Comunale dichiara immediatamente eseguibile il presente provvedimento ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.

N. 7 in data 23.03.2015

TASI - TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI - CONFERMA ALIQUOTE E
DETRAZIONI PER L'ANNO 2015.

P A R E R I P R E V E N T I V I

Ai sensi dell'art.49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità TECNICA, della proposta di deliberazione formalizzata col presente atto:

**IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO TECNICO**

AGUERITI ORIETTA_____

**PARERE FAVOREVOLE DEL
REVISORE UNICO DEL CONTO**

DR.DAVIDE VALLA

Letto, approvato e sottoscritto:

**IL PRESIDENTE
SASSO PIERO**

**IL SEGRETARIO COMUNALE
CASSI DR.SSA LAURA**

Publicata nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico, per 15 giorni consecutivi dal al, come prescritto dall'art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69.

Addì,

**IL SEGRETARIO COMUNALE
CASSI DR.SSA LAURA**

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' (Art. 134 T.U. 18.08.2000 N. 267)

Si certifica che la presente deliberazione:

diventa esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3°, T.U. 18.08.2000 n. 267.

Addì,

**IL SEGRETARIO COMUNALE
CASSI DR.SSA LAURA**
